



LICEO STATALE CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE "F. DE SANCTIS"

Via Tasselgardo, 1 - c.a.p. 76125 – tel. 0883.481359 - Codice meccanografico BTPC210007- Codice fiscale 92058830727
E-mail: btpc210007@istruzione.it pec: btpc210007@pec.istruzione.it – web: www.licodesanctis.edu.it

TRANI

Circolare n. 326

Trani, (fa fede la data del protocollo)

LICEO "F. DE SANCTIS"-TRANI
Prot. 0002346 del 17/04/2025
IV (Uscita)

Ai Docenti a T.D.
Ai Docenti supplenti brevi
AI DSGA
Bacheca del registro elettronico
Amministrazione trasparente
Sede

OGGETTO: Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato: supplenti temporanei e supplenti fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025).

In riferimento all'oggetto, si rammenta al personale docente interessato quanto stabilito dall'art.5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che prevede, in linea generale, *"l'obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione, senza possibilità di ottenere la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"*.

A tal proposito, con riferimento al periodo di godimento, l'art.1, comma 54 della legge n.228/2012 (legge di stabilità 2013) ha disposto che *"il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali"*. E' intervenuta anche la CORTE DI CASSAZIONE con l'ordinanza n. 16715/2024, stabilendo che *i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).*

Giorni di sospensione delle lezioni che, come indicato nella nota MEF-DIP.RAG.GENERALE DELLO STATO-n.72696 del 4 settembre 2013 **vanno individuati in:**

- giorni dal 1 settembre 2024 alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni (al netto dei giorni di impegno di attività funzionali, quali: dipartimenti, collegi docenti, consigli di classe, esami integrativi, ed altri impegni scolastici);
- periodo di sospensione delle lezioni per il periodo natalizio (23/12/2024-06/01/2025) e pasquale (17/04/2025-22/04/2025);
- dal giorno successivo al termine delle lezioni (09/06/2025) al termine delle attività didattiche (30/06/2025).

NB: ad esclusione dei giorni di impegno di attività funzionali (dipartimenti, collegi docenti, consigli di classe), esami integrativi, esami di stato.

NB: ad esclusione del sabato, se l'istituto effettua la settimana corta.



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI INSIEMI E RISULTATI

LICEO STATALE CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE “F. DE SANCTIS”

Via Tasselgardo, 1 - c.a.p. 76125 – tel. 0883.481359 - Codice meccanografico BTPC210007- Codice fiscale 92058830727
E-mail: btpc210007@istruzione.it pec: btpc210007@pec.istruzione.it – web: www.licodesanctis.edu.it

TRANI

Da ultimo, vi è stata nota MIM n. 75233 del 27.03.2025 e successiva nota USR-PUGLIA n. 26392 dell'8 aprile 2025, inerente la tematica di cui all'oggetto,

In altri termini, la normativa in esame pone a carico del datore di lavoro l'onere di assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto alle ferie retribuite. Da quanto sopra deriva che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie «*se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva*» (Cass., ordinanza n. 16715/2024). In definitiva, secondo la Cassazione, il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Alla luce della disciplina richiamata, si invitano formalmente i docenti di cui all'oggetto (supplenti temporanei e supplenti fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025)), che ad oggi non ne abbiano fatto richiesta, a formalizzare e regolarizzare la richiesta delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche, avvisando della perdita, in caso contrario, tanto del diritto a fruire delle medesime, quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.

I giorni di sospensione saranno i seguenti:

- dal 17/04/2025 al 22/04/2025 (compreso)
- dal 23/04/2025 al 24/04/2025 (compreso)
- dal 09/06/2025 al 30/06/2025(compreso)

La richiesta andrà formalizzata utilizzando l'apposito modulo (che si allega) e riconsegnato entro il 18/04/2025 a mezzo mail all'indirizzo btpc210007@istruzione.it.

Si specifica che tale comunicazione è successiva alla nota “informativa ferie docenti con contratto a tempo determinato” inviata in data 18/12/2024 con prot. 5024, nella quale venivano già indicati i giorni di sospensione e la modalità di fruizione delle ferie.

Si allega:

1. *fac simile* richiesta ferie
2. nota MIM n. 75233 del 27.03.2025
3. nota USR-PUGLIA n.26392 del 08.04.2025



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola VALENTE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs.39/93